

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 1847

Misure in materia di trattenute sindacali degli appartenenti alle forze di polizia di Stato

Indice

1.	DDL S. 1847 - XVIII Leg.	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 1847	. 4

1. DDL S. 1847 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1847

XVIII Legislatura

Misure in materia di trattenute sindacali degli appartenenti alle forze di polizia di Stato

Iter

8 ottobre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1847

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Sergio Puglia (M5S)

Cofirmatari

<u>Sergio Vaccaro</u> (M5S), <u>Fabrizio Trentacoste</u> (M5S), <u>Luisa Angrisani</u> (M5S), <u>Cristiano</u> <u>Anastasi</u> (M5S), <u>Emma Pavanelli</u> (M5S), <u>Silvana Giannuzzi</u> (M5S), <u>Gabriele Lanzi</u> (M5S), <u>Daniela Donno</u> (M5S), <u>Marco Croatti</u> (M5S)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 16 giugno 2020; annunciato nella seduta n. 229 del 16 giugno 2020.

Classificazione TESEO

FORZE DI POLIZIA, TRATTENUTE, SINDACATI

Assegnazione

Assegnato alla <u>1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)</u> in sede redigente l'8 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 263 dell'8 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1847

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1847

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUGLIA, VACCARO, TRENTACOSTE, ANGRISANI, ANASTASI, PAVANELLI, GIANNUZZI, LANZI, DONNO e CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2020

Misure in materia di trattenute sindacali degli appartenenti alle forze di polizia dello Stato Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto a disciplinare le modalità di operatività della revoca della delega per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, disposta a favore dell'organizzazione sindacale di appartenenza, da parte del dipendente delle forze di polizia. La finalità di codesto provvedimento legislativo è individuabile nell'esigenza di evitare arricchimenti ingiustificati da parte delle organizzazioni sindacali che altrimenti potrebbero beneficiare di contributi sindacali versati successivamente alla revoca legittima degli stessi, disposta entro i termini statuiti dalla legge.

La prassi che si è andata consolidando nel tempo, infatti, determina, in assenza di una normativa precipua, l'attribuzione ingiustificata della quota di contributi sindacali relativi alla parte di anno rimanente a quella nel corso del quale è stata disposta la revoca, determinando un ingiustificato spostamento patrimoniale a favore di siffatte organizzazioni *ex* articolo 2041 del codice civile. Quest'ultima disposizione vieta gli spostamenti patrimoniali ingiustificati nell'ordinamento ed opera come norma generale residuale, disponendo l'obbligo per chi si è *sine causa* arricchito a indennizzare, nei limiti dell'arricchimento, l'impoverito della conseguente *deminutio patrimonii*.

La disposizione oggetto del presente disegno di legge determina una specifica attuazione del suddetto principio generale, statuendo *ex lege* una testuale ipotesi di divieto di spostamento patrimoniale ingiustificato.

Con l'articolo 1, infatti, si prevede che successivamente all'esercizio della revoca non sono più dovuti i contributi sindacali dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la revoca è esperita. L'iscritto potrà esercitare la revoca fino alla scadenza del periodo di iscrizione al sindacato, ovvero entro il 31 dicembre.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 93 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al secondo comma, le parole: « ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « alla scadenza, ove non venga revocata dall'interessato »;
- b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
- « In caso di revoca, non è esigibile la quota parte dei contributi sindacali relativa al periodo che intercorre fra il primo giorno del mese successivo a quello in cui la revoca è esperita e il 31 dicembre del medesimo anno ».

